

Bando per la concessione di contributi di cui all'art. 2, lett. a), b), c) e d) e art. 3, lett. a) della L.R. 9 aprile 1985 n.12. Anno 2025

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi regionali di cui all'art. 2, lett. a), b), c) e d) e all'art. 3 lettera a) della Legge Regionale 9 aprile 1985 n. 12.

In particolare, è finalizzato a concedere contributi ai sensi dell'art. 2, destinati:

- lett.a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di Soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
- lett.b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
- lett.c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;
- lett. d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso del Club alpino italiano; all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori;

e, ai sensi dell'art. 3 lett. a), all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per i contributi destinati alle fattispecie di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2 della L.R. 12/1985 possono essere beneficiari i soggetti giuridici abilitati a gestire squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
2. Per i contributi finalizzati all'attuazione di iniziative di prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, di cui alla lett. a) dell'art. 3 della L.R. 12/1985 possono essere beneficiari il Club Alpino Italiano (CAI) ed Enti o Associazioni di carattere nazionale e regionale aventi specifica competenza in materia.

3. COMPETENZA DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

L'Area Geologia, suoli e sismica del Settore Difesa del territorio della Regione Emilia-Romagna è la struttura competente che curerà l'istruttoria relativa alle domande di finanziamento presentate e gli atti di assegnazione, concessione e liquidazione per l'annualità 2025.

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI BILANCIO NELLE VARIE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LR 12/1985

1. Per i contributi relativi alle fattispecie di cui all'art. 2 della L.R. 12/1985 saranno assegnate risorse fino ad un importo totale di euro 20.000,00. Per i contributi relativi alle fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 3 della stessa L.R. 12/1985 saranno assegnate le restanti risorse disponibili nell'apposito capitolo del bilancio finanziario - anno 2025, pari ad euro 30.000,00;
2. In caso di richieste superiori alla disponibilità di bilancio, ferma restando la ripartizione dei fondi di cui ai due articoli della L.R., come indicato al punto 1, i contributi verranno ripartiti tra i richiedenti in parti uguali, con un importo per ciascun soggetto, comunque, non superiore a quello richiesto, assegnando eventuali residui agli altri soggetti. Nel caso in cui le richieste per contributi, ripartite nelle modalità di cui al punto 1, siano inferiori alle risorse disponibili, è facoltà del responsabile dell'Area competente, in fase istruttoria, ripartire diversamente le risorse residue.
3. Il contributo regionale non potrà comunque superare la disponibilità di bilancio regionale nel capitolo appositamente dedicato.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. I contributi possono essere concessi su spese da sostenersi nell'anno oggetto di contributo a partire dalla data di adozione dell'atto dirigenziale di assegnazione del contributo stesso.
2. Sono ammissibili a contributo le spese relative ai soli costi esterni, al lordo di I.V.A., riferite ai programmi presentati contestualmente alla domanda secondo i contenuti e le modalità indicate nel paragrafo 6.
3. Non sono finanziabili spese già oggetto di altri tipi di finanziamento o rimborso da parte di altri soggetti pubblici o/e di Enti regionali.
4. Saranno ritenute ammissibili le spese **sostenute direttamente dalle organizzazioni beneficiarie del contributo** che soddisfano i seguenti requisiti:
 - spese chiaramente e direttamente riconducibili alle iniziative descritte nei programmi contenuti nella domanda di partecipazione al bando e ammesse a contributo;
 - spese quietanzate, attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

1. Si precisa che non sono ritenute ammissibili:

- spese non chiaramente riferibili a fattispecie o iniziative descritte nei programmi indicati nel successivo paragrafo 6;
- spese per vitto e trasporto non riferite a componenti di squadre di soccorso (art.2, lettere a), b) e d) della LR 12/1985), o a istruttori di corsi di addestramento, insegnamento o formazione (art. 2 lettera d) e art.3 lettera a) della LR 12/1985) o a guide alpine o a soggetti partecipanti ai corsi che aspirano a tali mansioni.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo scade il **31 maggio 2025**;
2. Le domande devono essere rivolte alla Regione Emilia-Romagna all'indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC). Fa fede esclusivamente la data di ricezione della PEC.
3. Le domande devono essere presentate sulla modulistica allegata al presente bando (Allegato 2) e firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dichiarando:
 - a) che le informazioni contenute nella domanda di contributo e nel programma allegato sono autentiche e veritiere;
 - b) che il programma presentato non è oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici o/e di Enti regionali;
 - c) l'ammontare del contributo richiesto per ciascuna delle fattispecie oggetto di richiesta oltre che l'importo complessivo;
 - d) l'impegno a adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando.
4. Alle domande per contributi relativi alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 della L.R. n.12/1985 deve essere allegato, in formato .pdf, con l'evidenza delle attività per cui si richiede il contributo, un programma contenente:
 - una previsione, per l'anno corrente, dell'entità delle spese di rimborso previste per le attività di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, L.R. n. 12/1985;
 - una descrizione delle necessità previste e del loro costo complessivo, per l'anno corrente, per adeguamento, ammodernamento, sostituzione o miglioramento di materiali alpinistici e/o speleologici e di attrezzature aventi finalità di mantenimento o potenziamento delle squadre di soccorso alpino e/o speleologico (lett. c dell'art. 2 L.R. n. 12/1985);
 - una descrizione delle necessità e del loro costo complessivo, per l'anno corrente di contributo per l'addestramento e l'esercitazione delle squadre di soccorso alpino e speleologico, comprensivo dell'eventuale organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento dedicati ai componenti le squadre di soccorso o agli aspiranti

tali, e alle guide alpine ed escursionistiche (lett. d dell'art. 2, L.R. n. 12/1985) specificandone l'oggetto, le modalità, il luogo e il periodo indicativo di svolgimento.

5. Alle domande per contributi relativi alla lett. a) dell'art. 3 della L.R. 12/1985 deve essere allegato, in formato .pdf, un programma che individui le iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici, sci-alpinistici e speleologici, compresi i corsi di insegnamento e di formazione alpinistica, sci-alpinistica e speleologica specificandone l'oggetto, le modalità, il luogo e il periodo indicativo di svolgimento, comprensivo di un conto preventivo delle spese, con l'evidenza delle attività per cui si richiede il contributo.

7. PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata dal Responsabile del procedimento provvedendo a:
 - prendere atto dell'elenco delle domande pervenute;
 - verificare i requisiti e le condizioni richieste per la ammissibilità delle domande;
 - realizzare la graduatoria delle domande ammissibili.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è il 31.07.2025;
3. Al termine del procedimento il Responsabile dell'Area Geologia, suoli e sismica, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede:
 - alla presa d'atto dell'elenco delle domande pervenute;
 - all'approvazione dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili con la relativa motivazione;
 - all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili;
 - all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate;
 - a concedere i contributi assumendo contestualmente l'impegno di spesa a carico del pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi previsti dal Dlgs 118/2011.
4. L'esito istruttorio sarà pubblicato sul sito web regionale nella specifica pagina riservata ai bandi della Direzione Cura del territorio e dell'ambiente. Detta pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

8. GESTIONE DELLE ATTIVITA', TERMINE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il soggetto destinatario di contributo è tenuto a realizzare le attività o iniziative indicate nei programmi finanziati, dalla data di adozione dell'atto dirigenziale di assegnazione del contributo fino al 31 dicembre 2025.

2. Con riferimento specifico alle attività o iniziative di cui alla lettera d) dell'art.2 e alla lettera a) dell'art. 3 della dell'art. 2 L.R. 12/1985, è possibile in fase attuativa rimodulare le attività definite in fase di domanda. l'Ente destinatario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Geologa, suoli e sismica via PEC all'indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it, congiuntamente alla motivazione, eventuali scostamenti rispetto al programma approvato, che potrà ritenere assentiti se non riceverà diverso riscontro entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
3. Il soggetto destinatario del contributo dovrà richiedere alla Regione Emilia-Romagna la liquidazione del contributo stesso **entro il 28 febbraio 2026**, mediante PEC all'indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it. La richiesta di liquidazione del contributo avverrà sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà avere il seguente contenuto dichiarando:
 - che le informazioni contenute nella richiesta di liquidazione e negli allegati sono autentiche e veritiere;
 - che le attività svolte sono state realizzate tra la data di assegnazione del contributo e il 31 dicembre 2025;
 - che quanto realizzato è conforme a quanto ammesso a contributo, (fatte salve eventuali modifiche comunicate nelle forme indicate al precedente punto 2);
 - l'importo chiesto a liquidazione;
 - che le spese rendicontate non sono state oggetto di altri tipi di finanziamento o rimborso da parte di soggetti pubblici e/o da altri Enti Regionali.
4. Alla richiesta di liquidazione dovranno essere allegati:
 - a) una Relazione che attesti la realizzazione del programma presentato, con le modalità di attuazione delle attività svolte ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti e l'evidenza delle attività per cui si richiede il contributo; con riferimento specifico alle attività di cui alla lettera d) dell'art. 2 e alla lettera a) dell'art. 3 della L.R. 12/1985 dovrà essere indicato per ciascuna iniziativa svolta: luogo e data, oggetto, modalità di svolgimento e numero di partecipanti (suddiviso tra insegnanti e allievi);
 - b) Attestazione dell'elenco delle spese sostenute e regolarmente pagate, **direttamente dalle organizzazioni beneficiarie del contributo**, per ciascuna iniziativa svolta, precisando che tutta la documentazione contabile di spesa viene conservata presso la sede legale del soggetto beneficiario per due anni.
5. Il Servizio regionale competente, ad espletamento delle procedure istruttorie, provvederà con proprio atto alla liquidazione della somma spettante a favore del beneficiario.
6. Nel caso il programma sia stato realizzato in modo difforme o parziale da quanto dichiarato e autorizzato, il Responsabile del procedimento esprimerà una valutazione in merito all'ammissibilità delle spese rendicontate; conseguentemente il contributo da liquidare potrà essere ridotto rispetto a quanto concesso.

9. CONTROLLI

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, secondo le modalità da essa definite, anche in corso di attuazione dei progetti, e fino ai 24 mesi successivi alla data di erogazione del saldo, anche tramite incaricati esterni, sopralluoghi e controlli, anche a campione, finalizzati alla verifica della attuazione dei progetti e del rispetto dei tempi previsti, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della documentazione fornita, al fine di verificare:
 - il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo;
 - la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle dichiarate;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
2. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

10. REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo può essere revocato, totalmente o parzialmente, qualora:
 - a) il programma non sia stato realizzato o rendicontato entro i termini indicati al presente bando;
 - b) il programma sia stato realizzato in modo difforme e comunque non autorizzato; in tal caso la revoca potrà essere totale o parziale, conseguentemente alla valutazione del Responsabile del procedimento in merito alla natura e entità di tali difformità;
 - c) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non conformità delle attività realizzate rispetto a quanto dichiarato in fase di rendicontazione e liquidato dalla Regione Emilia-Romagna, ovvero la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR n.445/00;
 - d) il soggetto beneficiario del contributo regionale rinunci formalmente al contributo concesso in suo favore.
2. In caso di revoca di risorse concesse o di rinuncia al contributo da parte dell'Ente beneficiario prima dell'avvio o durante lo svolgimento delle azioni previste dal programma, le risorse torneranno nella disponibilità della Regione.
3. In caso di revoca con recupero di importi già erogati, l'Ente beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.